

**STATUTO dell'Associazione**  
**NETWORK ITALIANO DIAGNOSI PREIMPIANTO (N.I.D.O.)**

**ART.1 - DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA**

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata "NETWORK ITALIANO DIAGNOSI PREIMPIANTO (N.I.D.O.)" che, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del RUNTS o equivalenti, sarà integrata con le parole "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione ha sede legale a Sandrigo in Via Girardina n. 27. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera sul territorio regionale ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.

Sono obiettivi specifici dell'Associazione:

- promuovere la conoscenza della Diagnosi Genetica Preimpianto (PGT) nella popolazione italiana con interventi mirati sul grande pubblico;
- promuovere la ricerca scientifica nel campo della PGT;
- contribuire al progresso della PGT in tutti i suoi aspetti;

- stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti della PGT e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA);
- supportare i professionisti sanitari del settore PMA e PGT per un aggiornamento continuo delle competenze con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni erogate;
- divulgare in maniera capillare alla popolazione generale le informazioni riguardanti i Centri PMA italiani che eseguono PGT, al fine di velocizzare la ricerca del Centro più adatto alle esigenze del paziente;
- diffondere i dati relativi alla PGT in Italia, in termini di numero di cicli, percentuali di gravidanza, efficacia delle tecniche di PGT, mediante la collaborazione con il Registro PMA dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la raccolta dati dei cicli PMA-PGT (con controllo di qualità per dati certificati), costituendo un Osservatorio permanente della PGT in Italia;
- collaborare con le associazioni italiane di pazienti affetti da malattie rare, Associazioni per la promozione della PGT, il Registro PMA dell'ISS, il Registro Nazionale malattie rare, le società scientifiche, le Istituzioni, le Università ed i principali portali web che si occupano di malattie rare, infertilità e gravidanza assistita;
- promuovere a livello legislativo l'inserimento della PGT nei L.E.A. nazionali e/o regionali per un equo accesso alla PGT su tutto il territorio nazionale;
- promuovere la definizione degli indicatori di processo (KPI) e una disciplina di certificazione di qualità specifica per la PGT;
- contribuire al programma dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) nel campo della PGT e PMA;
- collaborare con i Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
- collaborare con Agenzie pubbliche, con altre Società scientifiche e in generale altri Enti, al fine di promuovere ricerche e studi nell'ambito della PGT e della PMA.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si impegna a:

- realizzare ogni anno il proprio Congresso Nazionale;
- promuovere seminari, corsi, conferenze, simposi;
- proporsi come struttura di riferimento e di indirizzo per problemi di interesse scientifico e sanitario concernenti la PGT in tutti i suoi aspetti e in particolare:
  - elaborando documenti quali linee guida, raccomandazioni, standard di qualità, dichiarazioni su argomenti di pubblico interesse, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche, con l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) e con le Agenzie Sanitarie Regionali (ASR) e in generale con altri Enti e Istituzioni;
  - collaborando alla preparazione degli Specialisti di Genetica Medica ed alla promozione della loro professionalità;

- fornendo pareri in merito alla istituzione di strutture pubbliche di PGT e promuovendo con ogni mezzo la pubblica consapevolezza sulle funzioni, le potenzialità e i servizi offerti da dette strutture.
- pubblicando sul sito istituzionale, costantemente aggiornato, l'attività scientifica dell'associazione.

Per conseguire gli obiettivi declinati l'Associazione può avvalersi di gruppi di lavoro e di commissioni, appositamente costituite in base all'esigenza del momento, la cui istituzione e funzione viene definita dal Regolamento dell'Associazione.

L'Associazione prevede sistemi di verifica e certificazione della qualità delle attività svolte.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri associati, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione, però, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **ART. 3 - PATRIMONIO E RISORSE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 4 - SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Nello specifico l'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano interessi scientifici nel settore della PGT e che operino nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l'Associazione rappresenta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati, né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

All'attività associativa potranno comunque partecipare particolari figure che si sono distinte per il contributo dato al progresso della PGT.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione al Presidente di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare l'eventuale rigetto all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti. La quota associativa non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo e viene comunicata agli Associati.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci.
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori qualora nominato o previsto dalla legge.
- il Comitato Scientifico.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 6 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o posta elettronica ordinaria con avviso di ricezione o via fax con avviso di ricezione o con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione. L'avviso di convocazione va spedito, inviato o pubblicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote o di almeno un terzo del Consiglio Direttivo.

I soci che intendono avanzare proposte da inserire nell'ordine del giorno devono inoltrare domanda scritta al Presidente con la firma di almeno dieci soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea:

- provvede alla nomina del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore unico o dei membri del Collegio dei Revisori, dei membri del Comitato Scientifico;
- approva il bilancio;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri, qualora possano recare un danno. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

#### **ART. 7 - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

La candidatura a Presidente deve essere firmata da almeno un terzo dei soci e inviata al Presidente in carica entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea che contempra all'ordine del giorno l'elezione del Presidente. L'Assemblea è chiamata a votare a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'elezione ha luogo un anno prima della scadenza del Presidente in carica .

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutte le funzioni che, per legge o per statuto, non siano di competenza specifica dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.
- deliberare sulle eventuali convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 con determinazione anche delle modalità di attuazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto e sono eletti dall'Assemblea. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In questo caso il Segretario ed il Tesoriere non hanno diritto di voto. Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario almeno sette giorni prima della riunione mediante via PEC o posta elettronica ordinaria con avviso di ricezione o via fax con avviso di ricezione o con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Le riunioni possono essere convocate anche al di fuori della sede della Associazione o tramite piattaforma web e sono valide, purché vi partecipino il Presidente e almeno la metà dei Consiglieri.

Qualora vengano in discussione problemi oggetto di valutazione da parte dei gruppi di lavoro o delle commissioni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera dopo averne sentito il parere.

Qualora si presentino particolari esigenze, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono



partecipare su invito del Presidente persone estranee in qualità di esperti senza diritto di voto. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - REVISORE UNICO o COLLEGIO DEI REVISORI**

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 10 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri.

L'Assemblea dei soci elegge a scrutinio segreto i membri del Comitato Scientifico scegliendoli all'interno di una rosa di candidati proposti dal Consiglio Direttivo e scelti fra i Soci in regola con la quota associativa. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmette quanto deliberato al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con ogni altra carica sociale. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate  
La prima elezione dei membri del Comitato Scientifico avviene in sede di costituzione dell'Associazione.

#### **ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31.12.2022.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Al fine di fornire idonea pubblicità il bilancio dell'esercizio rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea di approvazione. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione inoltre deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

#### **ART. 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice oppure da almeno un terzo dei Soci tramite richiesta scritta inviata al Presidente.

In tale caso il Presidente, dopo aver comunicato la proposta di modifica a tutti i Soci, la inserisce nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile convocata dopo il ricevimento della richiesta.

L'Assemblea modifica lo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie proposte devono essere esplicitate nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **ART. 13 — SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

#### **ART. 14- NORME TRANSITORIE e FINALI**

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.